



DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 105 DEL 08.10.2019

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 21 DELL'11.02.2019 CONCERNENTE IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20, D. LGS. 175/2016. DETERMINAZIONI.

Sono presenti:

num	Componente	settori e ambiti di rappresentanza	presente	assente
1	PORRECA Fabio – Presidente	Servizi alle Imprese	X	
2	SCHIAVONE Filippo – Vicepresidente	Agricoltura	X	
3	ANGELILLIS Luigi	Industria		X
4	DE FILIPPO Giuseppe	Agricoltura		X
5	DI FRANZA Alessia	Artigianato		X
6	GELSOMINO Cosimo Damiano	Commercio	X	
7	LA TORRE Lucia Rosa	Commercio	X	
8	ROTICE Giovanni	Industria	X	

E' assente il Collegio dei Revisori dei Conti composto come segue:

Componenti		presente	assente
Dott. Carmine CILLIS	Presidente		X
Dott. Giovanni SAVINI	Componente		X
Dott.ssa Anna Alessandra LIONETTI	Componente		X

Funge da Segretario la dott.ssa Lorella Palladino, Segretario Generale dell'Ente, assistita per la verbalizzazione dalla dott.ssa Valentina Altamura e dalla dott.ssa Ivana Valerio individuate ai sensi della deliberazione di Giunta n. 32 del 10/04/2018. E' presente, altresì, il dott. Luigi Di Pietro - Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria e programmazione.

Riferisce il Presidente.

In data 11 febbraio 2019 la Giunta camerale, nell'ambito dell'analisi periodica, delle partecipazioni pubbliche prevista dall'art. 20, comma 1, del D. LGS. 175/2016 (Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica - T.U.S.P.) - che dispone che le *amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione* – deliberò, tra l'altro di avviare procedure di razionalizzazione, volte alla dismissione delle quote, in tutte le società locali, tra cui quelle nei Gruppi di Azione Locale:

- G.A.L Daunofantino SRL;



- Meridaunia S. CONS. A R.L.;
- GAL Daunia Rurale 2020 SCARL;
- GAL Tavoliere SCARL;
- Gruppo di Azione Locale Gargano Agenzia di Sviluppo Soc. Cons. A. R.L.;

La decisione di avviare le procedure di razionalizzazione derivava dalla considerazione che, se ritenuta necessaria la partecipazione della CCIAA di Foggia in sede di costituzione e di avviamento delle attività dei citati GAL, superata la fase di start-up la partecipazione della Camera potesse considerarsi non più strettamente necessaria.

Sulla base delle decisioni adottate con deliberazione n. 21 del 21.2.2019, gli Uffici preposti hanno provveduto oltre agli adempimenti previsti dalla normativa vigente - comunicazione dei dati e delle risultanze attraverso specifico applicativo alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo, operativa presso il Dipartimento del Tesoro e trasmissione della deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti - a dare comunicazione della decisione a tutte le società locali interessate invitandole ad avviare le attività utili per la dismissione.

Occorre, però, oggi tener presente di un ulteriore elemento che impone di rivedere la decisione assunta con la citata deliberazione n. 21 del 21.2.2019:

con nota del 20 settembre 2019, acquisita al protocollo camerale n. 14486 del 23.9.2019, la Regione Puglia in riscontro ad una richiesta di parere inoltrata dal Gal Meridaunia, sugli effetti del probabile recesso da parte della Camera di commercio di Foggia, ha fatto presente che: *“.....fermo restando le disposizioni normative del codice civile in subiecta materia, le regole che disciplinano i rapporti tra la Regione Puglia e i Gal sono disciplinati dalla convenzione sottoscritta che non si pone in contrasto con la normativa civilistica ma si limita unicamente a disciplinare l’obbligo di mantenere i requisiti di ammissibilità richiamati nella lex specialis in relazione al punteggio conseguibile e conseguito in sede di selezione della SSL.*

Pertanto, gli scenari evidenziati nella citata richiesta di parere appaiono potenzialmente verificabili, con la conseguenza, ove si determinasse lo scenario del non raggiungimento della soglia minima di 20 punti previsti dal richiamato Macrocriterio di Valutazione C: Beneficiari, della applicazione di quanto disposto dalla convenzione sottoscritta tra Regione Puglia e GAL.”

Alla luce di questo nuovo elemento, e tenuto conto che, seppur sia stata comunicata, ai Gal interessati, la decisione assunta dalla Giunta con deliberazione n.21 dell’11.2.2019, ad oggi non risulta ancora perfezionata alcuna procedura effettiva di dismissione, è opportuno rivalutare la decisione assunta in merito ai Gruppi di azione Locale che sono stati ammessi, nell’ambito del P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 19 – ,alla gestione di risorse a valere sui fondi strutturali europei.

Occorre, inoltre, tener conto che il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, così come modificato dalla Legge finanziaria 2019, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, all’art. 1 comma 724, ha disposto che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei conti, non debbano riguardare i gruppi di azione locale, inclusi i gruppi LEADER.

L’intervento del Legislatore di esclusione dei Gruppi di Azione Locale dalla revisione annuale delle partecipate, sollecitato da più parti, trova la sua *ratio* perché di fatto i parametri individuati dall’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 limitavano la piena prosecuzione dell’attività dei GAL , essendo essi soggetti a disciplina speciale e di fonte comunitaria, il Regolamento UE 1303/2013. Inoltre, proprio in ragione di tale specialità, non è nella disponibilità dei Soci modificare alcuni tratti fondamentali di carattere organizzativo o gestionale della struttura (quali, ad esempio, la composizione degli organi o l’entità del fatturato).



La Camera di commercio ha partecipato alla costituzione dei GAL in virtù del ruolo determinante del partenariato pubblico e in considerazione del fatto che a fronte di un limitato impegno finanziario, la Camera avrebbe comunque partecipato alla realizzazione di iniziative e progettualità di sviluppo del territorio provinciale, non realizzabili direttamente né tantomeno esternalizzabili, potendo contare su adeguate risorse, non altrimenti rinvenibili dal bilancio camerale.

L'analisi, le considerazioni e le valutazioni devono intendersi riferite ai cinque GAL operativi nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di commercio di Foggia, in quanto l'Ente intende avere un approccio unico di sistema, considerato che essi agiscono con le medesime finalità nei propri specifici ambiti territoriali di riferimento distribuiti sul territorio provinciale.

Tanto premesso,

L A G I U N T A

UDITA la Relazione del Presidente;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", e ss.mm.ii., in particolare l'art. 2, comma 4;

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato da ultimo dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 724 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha integrato l'art. 26 del T.U.S.P. prevedendo in maniera specifica che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei conti, non debbano riguardare i gruppi di azione locale, inclusi i gruppi LEADER;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 21 dell'11.02.2019 con cui la Camera di commercio di Foggia ha effettuato la revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20, D. lgs. 175/2016;

VISTA la nota acquisita al protocollo camerale n. 14486 del 23.9.2019, con cui la Regione Puglia, in seguito a parere richiesto dal Gal Meridaunia sugli effetti di un recesso della Camera di commercio di Foggia dalla compagine societaria, ha espresso la possibilità del venir meno della soglia minima di punteggio prevista dai Macro criteri di valutazione, come da convenzione sottoscritta;

CONSIDERATO, quindi, che la dismissione delle partecipazioni detenute all'interno dei GAL potrebbe compromettere il rispetto delle convenzioni da questi sottoscritte con la Regione Puglia e quindi la prosecuzione dei programmi e degli investimenti da realizzare a valere sulle risorse della Misura 19 del P.S.R. Puglia 2014-2020;

DATO ATTO della revisione periodica delle partecipazioni societarie dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 20 del T.U.P.S. con deliberazione della Giunta n. 21 del 21.02.2019, è stata inviata alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo, e comunicata al MEF con modalità telematica attraverso l'apposito applicativo;

a voti unanimi

D E L I B E R A

1. di rivedere la decisione assunta al punto 2) della deliberazione di Giunta n. 21 dello scorso 21.02.2019, prevedendo il mantenimento complessivo delle partecipazioni detenute all'interno dei Gruppi di Azione Locale operativi nella provincia di Foggia, e quindi nelle seguenti società:
 - G.A.L Daunofantino SRL;
 - Meridaunia S. CONS. A R.L.;



- GAL Daunia Rurale 2020 SCARL;
 - GAL Tavoliere SCARL;
 - Gruppo di Azione Locale Gargano Agenzia di Sviluppo Soc. Cons. A. R.L.;
2. di inviare il presente provvedimento alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
 3. di comunicare alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo, operativa presso il Dipartimento del Tesoro, l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>;
 4. di demandare al Segretario Generale l'adozione dei conseguenti atti;
 5. di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi della normativa vigente;
 6. di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

(dott.ssa Lorella Palladino)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

IL PRESIDENTE

(dott. Fabio Porreca)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

Visto per la regolarità amministrativo-contabile
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione
(Dott. Luigi Di Pietro)
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005